

# GESTIONE, TUTELA FAUNISTICA E PROMOZIONE PROGRAMMATA DEL TERRITORIO RURALE PIEMONTESE

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sigg. Consiglieri,

Con il presente Disegno di Legge la Regione Piemonte intende dotarsi di una nuova disciplina in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione della L. 11 febbraio 1992 n. 157.

Con l'abrogazione della L.R. 70/96 e l'approvazione dell'art. 40 della L.R. 04 maggio 2012 n. 5 si sono poste le premesse per una normativa più attenta tanto ai profondi mutamenti intervenuti nella realtà socio-economica e negli assetti territoriali del Paese e della regione quanto alle innovazioni introdotte nella legislazione europea e nazionale negli ultimi decenni.

In particolare, per quanto attiene al primo aspetto, l'abbandono di gran parte delle aree collinari e montane e i mutamenti intervenuti nelle colture agricole hanno condotto ad una crescente difficoltà di adattamento di talune, specie, tradizionalmente ricomprese nella definizione di "*selvaggina nobile stanziale*" (quali la starna, la pernice rossa, in parte la lepre e la tipica fauna alpina) mentre hanno favorito l'espansione di diverse specie di ungulati, in particolare cinghiali, caprioli e – in misura minore – daini e cervi, che costituiscono ormai la parte più consistente del prelievo venatorio.

Per qualcuna di tali specie, si è passati da una condizione che postulava una attenta salvaguardia per garantire livelli minimi di densità sul territorio alla necessità di impostare programmi di prelievo che consentano la difesa dell'ambiente naturale e delle colture agricole da un'eccessiva pressione della fauna selvatica.

Queste nuove realtà pongono in evidenza – accanto agli obiettivi tradizionali della conservazione del patrimonio faunistico e della tutela della biodiversità, che restano principi fondanti della disciplina di settore – la necessità di perseguire anche finalità di tutela delle produzioni agricole e di oculata gestione della fauna, a fini di pubblico interesse, sia sotto il profilo del contributo che l'attività venatoria, direttamente e attraverso l'indotto, può recare all'economia delle aree disagiate, sia attraverso una valorizzazione del prelievo di fauna selvatica, in specie degli ungulati, attraverso una disciplina della commercializzazione degli animali abbattuti, in conformità alla normativa vigente, sia a livello europeo che nazionale.

A scanso di equivoci, non si tratta di attribuire un vantaggio economico all'attività venatoria in quanto tale, e per essa al singolo cacciatore, ma di valorizzare più compiutamente il concetto della fauna come bene pubblico, prevedendo una regolarizzazione non solo della tutela e delle modalità di prelievo, ma anche della destinazione dei capi abbattuti a finalità di pubblico interesse (in primis), al risarcimento dei crescenti danni provocati dalla fauna alle colture agricole, risarcimento oggi messo in forse dalla scarsità delle risorse finanziarie a disposizione delle Regioni e degli enti locali.

Sotto il profilo delle innovazioni legislative intervenute negli ultimi anni, occorre almeno ricordare – accanto alle norme che tendono ad introdurre un regime diversificato di caccia, per specie – le disposizioni che mirano a realizzare condizioni di maggiore efficienza per le attività della Pubblica Amministrazione, a introdurre semplificazioni nelle procedure amministrative e a contenere i relativi costi, disposizioni che devono essere tenute presenti anche nella disciplina di settore in esame.

L'analisi del testo del nuovo disegno di legge permette di evidenziare – pur in un quadro che mantiene elementi di continuità con la disciplina previgente, del resto ovvi trattandosi di normative di attuazione della L. 157/92, che non potrebbero discostarsi dalla stessa – le significative innovazioni introdotte, che consentono di ritenere che non di un semplice "*ammodernamento*" si tratti, ma di una regolamentazione nuova del settore, attenta anche alle più interessanti innovazioni introdotte dalla legislazione di altre Regioni.

Nel corso degli anni successivi all'approvazione della L.R. 70/96, da più parti è stata sottolineata la necessità di aggiungere alle finalità della normativa come strumento di controllo e regolamentazione, quella di tutela e promozione del territorio.

La Regione, nel quadro dei principi definiti dagli articoli 5 e 6 dello Statuto, considera la fauna selvatica un bene di interesse collettivo, una risorsa economica, un bene di tutta la comunità, di irrinunciabile valore e ne promuove la gestione sostenibile e multifunzionale.

L'articolo 1 prevede interventi finalizzati a rendere l'esercizio venatorio strumento di tutela del territorio in grado di garantire la conservazione ed il miglioramento del patrimonio ambientale regionale oltre che una corretta gestione delle specie faunistiche autoctone e la prevenzione dei rischi a persone e cose.

Inoltre vengono previste misure finalizzate ad un corretto riconoscimento del ruolo degli organismi di gestione dei territori che rappresentano non solo il mondo venatorio ma anche quello agricolo e ambientalista. Vengono poi previsti alcuni interventi finalizzati a perseguire una maggiore sinergia fra il mondo venatorio e le aree interessate all'esercizio della caccia, affinché le possibili risorse derivanti dalla fauna possano essere destinate al territorio nel suo complesso, contribuendo in questo modo a rendere l'esercizio venatorio una occasione di promozione a più vasto raggio e quindi a farne un volano per lo sviluppo economico del territorio.

Il testo della normativa affronta anche la problematica rappresentata dall'introduzione di specie alloctone più competitive che in pochi anni hanno causato gravissimi problemi e hanno quasi portato all'estinzione di specie autoctone; tematica sollecitata dalle organizzazioni professionali agricole che, da tempo, richiedono interventi più efficaci per la riduzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

Tali danni, sommati ai numerosi fattori critici che interessano il settore, costituiscono una vera e propria emergenza cui è urgente dare soluzione.

Un rapporto dell'Eurispes del 2007 quantificava in 70 milioni di Euro i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, dei quali 8 milioni accertati nella sola Emilia Romagna.

Alle cifre sopra riportate vanno poi sommate quelle relative ai sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica ed i danni causati alle infrastrutture a servizio delle produzioni agricole.

La costante riduzione delle risorse pubbliche destinate ai risarcimenti ed alla prevenzione dei danni ha comportato, nel tempo, una riduzione dell'entità delle somme erogate a ristoro dei medesimi. Secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) negli ultimi dieci anni, in Italia, gli ungulati, cui si deve il maggiore apporto agli incidenti stradali, sono quasi decuplicati passando dai 123.000 esemplari stimati nel periodo 1990/1995 all'attuale 1.000.000 di capi.

Anche il territorio piemontese è interessato dai fenomeni sopra indicati: incremento della fauna selvatica e conseguente aumento dei danni ad essa imputabili.

Nel decennio 2001/2010 i danni all'agricoltura piemontese hanno superato, mediamente, i tre milioni di Euro/annui mentre, nello stesso periodo, i danni conseguenti ai sinistri stradali ammontano ad oltre 2.000.000 di euro/annui.

In particolare, nella nostra Regione, le specie che risultano particolarmente impattanti sulle attività antropiche risultano il cinghiale, i corvidi ed i piccioni inselvaticiti, i caprioli ed i cervi, mentre sempre più spesso giungono segnalazioni in merito a danni causati ad argini e canali d'irrigazione, provocati dalla specie nutria.

L'ultimo punto, ma non ultimo per importanza, riguarda la tutela della biodiversità e degli endemismi; su questo fronte la sfida è particolarmente delicata e necessita di studi specialistici, di analisi genetiche delle popolazioni presenti.

In particolare la Direttiva 92/43/CEE prevede la costituzione di una rete "ecologica" europea coerente formata da zone speciali di conservazione.

Attuativo di tale Direttiva è il DPR n. 357/1997 che riserva alle Regioni il compito di individuare con proprio procedimento i siti in cui si trovano gli *habitat* elencati nel decreto.

La Regione Piemonte con DGR n. 17-6942 del 24 settembre 2007 ha individuato, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (*habitat*), l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la costruzione della rete natura 2000.

In questo quadro, il presente disegno di legge si propone l'attivazione di specifiche politiche di gestione del patrimonio faunistico-venatorio, e in particolare:

- l'adeguamento delle norme regionali in materia di esercizio dell'attività venatoria alle oramai consolidate politiche comunitarie e nazionali di tutela ambientale;
- l'attivazione di nuove e significative iniziative di sussidiarietà orizzontale che prevedano il coinvolgimento dei cittadini e delle loro forme associative, in linea con quanto previsto dallo statuto regionale e dal titolo V della Costituzione;
- la conferma del metodo della pianificazione quinquennale degli interventi, su due livelli, quello regionale e quello provinciale;
- la garanzia di adeguate e certe risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni di tutela, valorizzazione e fruizione dell'ambiente, destinando all'attuazione della legge il 100% delle entrate regionali derivanti dalle tasse e soprattasse versate dai cacciatori;

- il miglioramento della conoscenza del patrimonio naturale e la fruibilità del patrimonio faunistico da parte dei cittadini;
- l'implementazione delle attività di divulgazione e didattica sulle risorse faunistiche e l'esercizio dell'attività venatoria.

Procedendo all'esame dell'articolato, la presente proposta comprende 38 articoli organizzati in 10 titoli:

## **I. Disposizioni generali**

Il titolo tratta della finalità della legge con la quale la Regione, nel quadro dei principi statuari *"riconosce la fauna selvatica un bene primario di tutta la collettività, una risorsa economica, un bene di tutta la comunità, di irrinunciabile valore e ne promuove la gestione sostenibile e multifunzionale"*.

Rispetto alla l.r. 70/1996, le finalità della norma regionale si ampliano in corrispondenza alla sottolineatura della fauna selvatica, componente del patrimonio pubblico, come bene di interesse collettivo, la cui promozione è finalizzata anche al contenimento dei danni alla produzione agricola, allo sviluppo dei fattori economici e della produzione agricola.

In questo contesto i cacciatori diventano protagonisti in quanto fruitori responsabili, controllati e insieme controllori, portatori di un interesse alla corretta gestione di un patrimonio faunistico-venatorio sostenibile.

Gli articoli 2 e 3 precisano il ruolo della Regione quale ente di promozione e valorizzazione del patrimonio faunistico, confermando l'esercizio di funzioni legislative, regolamentari, programmatiche, di indirizzo e di coordinamento.

L'articolo 5 stabilisce le funzioni e le competenze della Regione, mentre le province, come stabilito dall'articolo 6 esercitano tutte le altre funzioni compresa la pianificazione di livello provinciale.

L'art. 7, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 del nuovo Statuto, demanda a regolamento della Giunta Regionale la disciplina attuativa di dettaglio in materia di caccia (di competenza esclusiva della Regione ai sensi dell' art. 117 della Costituzione) secondo i principi individuati all'articolo 1.

## **II. Pianificazione faunistico-venatoria**

L'art. 8 norma i criteri e le modalità della pianificazione quinquennale di livello regionale con l'intento di integrare e rendere sinergici i vari aspetti della gestione faunistica (tutela, conservazione, valorizzazione, fruizione) e detta i criteri e le modalità degli interventi e delle attività necessarie per la realizzazione del piano faunistico-venatorio regionale. Il Piano regionale, approvato dalla Giunta regionale realizza il coordinamento dei piani provinciali ed è definito dalla Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'art. 9 stabilisce che la pianificazione regionale deve avere come controaltare una pianificazione provinciale, anch'essa quinquennale che tiene conto delle specificità territoriali di livello provinciale.

L'art. 10 è dedicato a disciplinare la tematica dell'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nella pianificazione faunistico-venatoria regionale.

## **III. Caccia programmata**

Gli articoli 12, 13 e 14 trattano della ripartizione del territorio in ATC e CA al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio; la definizione di tali aree di dimensione sub-provinciale; la composizione e le funzioni dei comitati di gestione, con la garanzia di partecipazione delle rappresentanze dei territori interessati.

L'art. 15 demanda alla Giunta regionale la disciplina attuativa di dettaglio inerente il numero ed i criteri di ammissibilità dei cacciatori negli A.T.C e C.A. e la partecipazione economica dei cacciatori alla gestione delle aree di caccia programmata.

È doveroso sottolineare che, prevedendo una estensione minima di 40.000,00 ettari per A.T.C. e C.A., anziché il limite previgente di 20.000,00, si rende possibile una diversa ripartizione del territorio regionale con una conseguente razionalizzazione delle spese di funzionamento degli organismi di gestione.

## **IV. Esercizio dell'attività venatoria**

L'articolo 15, in armonia con la legislazione nazionale in materia venatoria stabilisce che "La Giunta regionale, sentito l'I.S.P.R.A. e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 23, entro e non oltre il 15 giugno

di ogni anno, adotta con proprio provvedimento, il calendario venatorio. e le disposizioni relative alla stagione venatoria.”.

Si tratta dell’atto amministrativo di programmazione generale, con efficacia circoscritta nel tempo, con il quale la Giunta regionale detta disposizioni in riferimento a:

- a) specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) giornate e orari di caccia;
- c) carniere giornaliero e stagionale.

#### **V. Strutture private per l’esercizio dell’attività venatoria e la produzione della fauna selvatica**

Il titolo tratta della disciplina degli Istituti di gestione privata della caccia: aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.).

Le aziende faunistico-venatorie, sono istituti privati a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. Le aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai fini di impresa agricola, sono istituti privati nei quali è consentita l'immissione e l'abbattimento, esclusivamente nella stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento.

La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del quindici per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia, può autorizzare l'istituzione di A.F.V. ed A.A.T.V. individuando i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle A.F.V. e delle A.A.T.V..

#### **VI. Attività correlate alla fauna selvatica**

L’art. 19 prevede la possibilità di destinare al commercio la fauna selvatica abbattuta secondo le direttive europee in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. L’articolo demanda alla Giunta regionale la promozione e la disciplina di tale attività.

L’art. 21 ricalca quanto già previsto dall’art. 19 comma 2 della legge 157/1992. L’attività di controllo della fauna selvatica, demandata alle amministrazioni provinciali, viene attuata quando entra in conflitto con le attività antropiche e i metodi dissuasivi non sortiscono l’effetto di contenere i danni alla produzione agricola.

#### **VII. Divieti e Sanzioni**

Gli artt. 23 e 24 disciplinano divieti e sanzioni oltre quelli già fissati dalla legislazione nazionale, in conformità a quanto ormai pacificamente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale che individua nelle norme statali consacrate nella legge 157/1992 il carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociali.

Con la previsione di ulteriori divieti e sanzioni si rafforza la tutela nei confronti del patrimonio faunistico piemontese. In particolare, è prevista una articolazione di sanzioni per gli abbattimenti non corretti nella caccia agli ungulati, sulla base dell’esperienza maturata negli anni più recenti, che hanno visto un notevole incremento di tale pratica venatoria.

#### **VIII. Strutture amministrative**

Gli artt. 25, 26, 27 stabiliscono composizione, durata e funzioni delle tre Commissioni in materia di disciplina della caccia; le due Commissioni regionali e una provinciale, garantiscono un’ampia partecipazione di tutte le componenti del mondo agricolo, venatorio e ambientale, garantendo un adeguato livello di professionalità per coloro che si occuperanno delle questioni tecnico-scientifiche.

L’art. 28 istituisce l’Osservatorio faunistico regionale nell’ambito del Settore regionale competente in materia di caccia, per attività di elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale.

Gli articoli 29 e 30 disciplinano l’attività ispettiva e l’attività di vigilanza.

L’attività ispettiva viene azionata all’interno del Settore regionale competente, e si snoda con la verifica del corretto funzionamento degli istituti di caccia.

L’articolo 30 individua i soggetti incaricati della vigilanza venatoria, rinviando agli articoli 28 e 29 della l. 157/1992 in materia di compiti e poteri degli agenti incaricati della vigilanza in materia di caccia.

#### **IX. Tasse e contributi - X. Disposizioni transitorie, finali, abrogative e finanziarie**

In ottemperanza all’art. 117 della Costituzione, che individua la materia coordinamento del sistema tributario come concorrente, ovvero è esercitata dalle regioni in base ai principi stabiliti dallo Stato, l’art. 32 applica per il

pagamento delle tasse di concessione regionale in materia di caccia quanto stabilito dai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali dal decreto legislativo n. 230/1991.

L'art. 35 detta alcune disposizioni necessarie a governare la fase transitoria garantendo la validità di norme e atti amministrativi fino a quando la presente legge non sarà completamente attuata.

L'art. 36 abroga le precedenti leggi regionali operanti in materia ormai confluite nel testo del presente provvedimento.

L'art. 37 stabilisce che le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale, sono iscritte ai sensi della l. 157/92, su capitoli di spesa relativi alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di seguito specificate:

a) fondo regionale per il risarcimento da parte delle province dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell'articolo 26 della l. 157/92;

b) fondo regionale per il risarcimento da parte degli A.T.C. e C.A. dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell'articolo 26 della l. 157/92;

c) fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, istituito ai sensi dell'articolo 10 della l. 157/92;

d) contributo regionale per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli A.T.C. e dei C.A.;

e) contributi alle province per interventi in materia faunistico-venatoria.

Si prevede quindi che i proventi derivanti dalle concessioni regionali versati dai cacciatori vengano destinati interamente agli interventi previsti dal presente DDL.

A tali fondi potranno aggiungersi eventuali iscrizioni derivanti da stanziamenti comunitari o dello stato.

Le spese per l'esercizio delle funzioni conferite alle province trovano copertura come già stabilito dalla l.r. 34/1998.

Relazione tecnico-finanziaria. Analisi degli aspetti contabili e finanziari

Nel disegno di legge sono previste varie tipologie, già esistenti, di entrate:

Concessione di costituzione di:

- Azienda agri-turistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso;
- Azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso;
- Centro privato di produzione di selvaggina;
- Abilitazione all'esercizio venatorio.

Il disegno di legge non comporta variazioni nelle entrate derivanti dalle concessioni in quanto l'art. 32 applica le tariffe attualmente in vigore ai sensi del decreto legislativo 230/1991 relative all'esercizio dell'attività venatoria.

I proventi derivanti dalle concessioni regionali in materia di caccia affluiscono in bilancio sulla UPB n. 0902 "Bilanci e Finanze", già istituito nello stato di previsione regionale.

Le Province riscuotono direttamente gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative ed impiegano interamente tali somme per interventi in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma, inviandone resoconto alla Regione.

Il disegno di legge, inoltre, introduce all'art. 32 comma 3 il potere della Giunta regionale di rideterminare la misura delle tasse nel rispetto delle disposizioni richiamate dall'art. 23, comma 2 della l. 157/1992.

Il disegno di legge in esame consente la copertura finanziaria delle nuove spese previste in quanto commisurate agli introiti derivanti da tributi regionali in materia di caccia.

Per gli ulteriori aspetti tecnico-finanziari e contabili si rimanda alla specifica relazione allegata al presente disegno di legge.

## **XI. Entrata in vigore**

Con l'art. 38 si provvede ad inserire nel testo la clausola d'urgenza anche in considerazione di procedere quanto prima possibile alla definizione di una disciplina organica e sistematica della materia nonché avviare tempestivamente la fase attuativa.

# RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. 7/2001

## ANALISI PRELIMINARE DEI DISEGNI DI LEGGE

### 1. INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO E DELLE FINALITÀ DEL D.D.L.:

Il d.d.l. persegue un ottimale equilibrio fauna-ambiente-uomo da raggiungere mediante la promozione programmata di iniziative attivabili sul territorio rurale piemontese nonché attraverso la duplice ed inscindibile azione di gestione-tutela delle specie faunistiche presenti nel medesimo.

### 2. ANALISI DEGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

La Regione intende soddisfare le seguenti esigenze della collettività:

- a) disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione della fauna selvatica;
- b) coordinare l'attività venatoria con la salvaguardia della biodiversità e delle colture agricole e con i progetti di sviluppo delle aree collinari e montane;
- c) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;
- d) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;
- e) promuovere l'impegno delle componenti agricole, venatorie e di protezione ambientale anche attraverso lo stanziamento delle necessarie risorse economiche e l'istituzione di supporti tecnico-scientifici atti a censire e monitorare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio faunistico.

Destinatari della proposta normativa sono:

- a) i cittadini piemontesi;
- b) i cacciatori;
- c) gli agricoltori e le loro organizzazioni professionali;
- d) i titolari di strutture turistico-ricettive e commerciali.

Il d.d.l. intende perseguire gli obiettivi che si prefigge attraverso:

- a) la divulgazione dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la gestione della fauna selvatica attraverso l'esercizio venatorio;
- b) la promozione di iniziative ed attuare interventi tendenti a valorizzare il patrimonio faunistico, sia coordinando progetti di sviluppo delle comunità locali interessate, con integrazione dell'attività venatoria con il turismo, la promozione delle produzioni locali e le attività di studio e di ricerca, sia disciplinando l'attività di commercializzazione della fauna selvatica, in conformità alla normativa europea e nazionale;
- c) la promozione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione;
- d) l'incentivazione di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio finalizzate allo sviluppo dell'economia agricola montana, collinare e delle aree depresse e la promozione di attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, volte a favorire e diffondere attività economiche connesse alla gestione della fauna selvatica e alla valorizzazione della stessa e delle altre risorse territoriali.
- e) la promozione di un moderno approccio alla caccia ovvero una maggiore consapevolezza fra i cittadini della ricchezza del patrimonio faunistico e ambientale e del ruolo positivo svolto dall'esercizio venatorio per la sua corretta gestione;
- f) la proposta di azioni e strategie di crescita economica legate al patrimonio faunistico, attraverso le condivise tradizioni culturali e territoriali, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali;
- g) l'incentivazione di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio per conseguire il rilancio dell'economia agricola montana e collinare, e promuove mediante attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, attività anche commerciali volte a valorizzare il ruolo economico della fauna selvatica.

Le tasse di concessione versate dai cacciatori e dai concessionari delle aziende in cui si pratica la gestione privata della caccia costituiscono entrate sufficienti da riutilizzare per il funzionamento del sistema venatorio piemontese. Il loro riutilizzo produce un indotto quantificabile in 20/30 milioni al netto delle tasse.

Non è plausibile pensare di incrementare l'indotto causa il graduale decremento dell'utenza venatoria ma è ipotizzabile un'esplosione di tutti gli aspetti ad essa collegati e collegabili come appresso sinteticamente descritto.

Gli obiettivi individuati possono produrre effetti in settori economici diversi da quelli specifici. In particolare il settore agricolo e quello ricettivo turistico possono avere ricadute positive.

Ci si riferisce in particolare al settore dell'allevamento e della ristorazione turistico-alberghiera. Aspetto da non sottovalutare, tuttavia, è quello costituito dai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Sono comunque previste provvidenze atte al ristoro dei medesimi.

Il danno arrecato da fauna selvatica costituisce, tuttavia, uno stimolo per il settore manifatturiero che produce strumenti di prevenzione del medesimo. Il settore andrebbe adeguatamente stimolato ed incentivato. La contribuzione pubblica per il risarcimento dei danni e per il perseguimento dei fini istituzionali degli organismi di gestione, opportunamente manovrata, può indurre gli amministratori ad adottare la prevenzione in luogo del risarcimento.

I tecnici del settore, anche a livello universitario, possono essere coinvolti in studi e ricerche per l'individuazione di mezzi adeguati a prevenire il danno.

Il mondo agricolo può trarre vantaggi economici, inoltre, dalle azioni di miglioramento ambientale volto a favorire la tutela di fauna selvatica il cui introito può costituire un reddito aggiuntivo soprattutto in aree ad agricoltura svantaggiata.

Il settore assicurativo, opportunamente stimolato, può inserirsi positivamente nella problematica dei sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica proponendo all'utenza automobilistica a rischio coperture assicurative mirate. La media dei sinistri stradali appartenenti a tale fattispecie è di 1000/1100 casi all'anno a fronte di un bacino di utenza molto più vasto e costituito da tutti coloro che circolano su strade extraurbane. Il premio assicurativo, pertanto, potrebbe mantenersi su livelli economicamente convenienti.

Non va dimenticato il settore manifatturiero collegato all'attività venatoria (armi, vestiario e calzature, strumenti ottici, ecc.).

Il d.d.l. prevede, infine, un nuovo settore economico legato alla commercializzazione della fauna selvatica legalmente prelevata. Occorre, in tale ottica, produrre, un vero e proprio mutamento culturale che riconduca la caccia dalla sua accezione "sportiva" o "ricreativa" ad un più concreto e condivisibile concetto economico che conviva con la corretta tutela e gestione delle risorse a cui si attinge.

Le nuove realtà socio-economiche che derivano dalle considerazioni sopra riportate vanno opportunamente regolamentate ed in particolare:

- commercializzazione della fauna selvatica prelevata;
- contribuzione ed incentivazione della prevenzione dei danni da fauna selvatica;
- ammissione all'esercizio venatorio.

Il d.d.l. rinvia pertanto alcuni aspetti del settore alla regolamentazione da parte della Giunta regionale. Tale scelta trova giustificazione:

- nella necessità di adeguare le risorse alle spese da sostenere, introducendo di volta in volta disposizioni volte a governare la realtà venatoria nel suo divenire;
- nell'opportunità di riconoscere nuove realtà socio-economiche-ambientali che si presentino nel settore.

Il d.d.l. mira ad ottimizzare il rapporto tra entrate ed uscite dei capitoli di spesa inerenti il settore. La possibilità di aggiornare la misura delle tasse di concessione regionali consentirà di adeguare la capacità di spesa mantenendo costante l'intervento pubblico anche a fronte del decremento fisiologico dell'utenza venatoria.

Ciò stante si ritiene che il sistema venatorio possa essere mantenuto inalterato per un decennio, fatti salvi aggiornamenti periodici delle tasse, al termine del quale si è dell'avviso che occorrerà ripensare integralmente il quadro normativo che lo presiede.

Si ritiene utile fornire la seguente simulazione per meglio evidenziare le considerazioni sopra espone

anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
numero cacciatori	27800	26410	25089,5	23835	22635	21435	20235	19035	17835
tasse cacciatori	€ 2.780.000	€ 2.641.000	€ 2.508.950	€ 2.621.853	€ 2.489.853	€ 2.357.853	€ 2.327.028	€ 2.189.028	€ 2.051.028
numero afv/aatv	137	136	134	133	132	130	129	128	126
tasse afv e aatv	€ 800.000	€ 792.000	€ 784.080	€ 776.239	€ 768.477	€ 760.792	€ 753.184	€ 745.652	€ 738.196
totale entrate regione	€ 3.580.000	€ 3.433.000	€ 3.293.030	€ 3.398.092	€ 3.258.330	€ 3.118.645	€ 3.080.212	€ 2.934.680	€ 2.789.224
ammissioni	41000	38950	37003	35152	33395	31725	30139	28632	27200
entrate atc/ca	€ 4.552.000	€ 4.331.240	€ 4.114.678	€ 3.908.944	€ 3.713.497	€ 3.527.822	€ 3.351.431	€ 3.183.859	€ 3.024.666
totale disponibilità settore	€ 8.132.000	€ 7.764.240	€ 7.407.708	€ 7.307.036	€ 6.971.826	€ 6.646.467	€ 6.431.643	€ 6.118.540	€ 5.813.890
media tasse afv/aatv	€ 5.839								

Come evidenziato nella tabella le risorse disponibili per il funzionamento del settore (gestione programmata della caccia e gestione privata) tendono approssimativamente a ridursi del 30% in un decennio, pur avendo previsto aggiustamenti prodotti da un prudenziale aumento delle tasse dovute dai cacciatori, pari al 10-20% dell'attuale misura, per compensare la diminuzione dei cacciatori ed una probabile diminuzione delle aziende. A fronte di un simile scenario deve necessariamente prevedersi:

- la riduzione dei danni alle produzioni agricole;
- accorpamenti degli ATC e dei CA con risorse insufficienti;
- razionalizzazione delle spese di ATC e CA;
- maggiori entrate derivanti da nuove attività consentite.

Si ritiene, stante quanto premesso che in relazione agli obiettivi gli effetti economici siano adeguati e che le risorse disponibili e gli obiettivi prefissati siano coerenti e compatibili.

### 3. ANALISI DEGLI ASPETTI CONTABILI E FINANZIARI

I costi connessi all'attuazione della proposta normativa risultano i seguenti:

- a) fondo regionale per il risarcimento da parte delle province dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell'articolo 26 della l. 157/92;
- b) fondo regionale per il risarcimento da parte degli A.T.C. e C.A. dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell'articolo 26 della l. 157/92;
- c) fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, istituito ai sensi dell'articolo 10 della l. 157/92;
- d) contributo regionale per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli A.T.C. e dei C.A.;
- e) contributi alle province per interventi in materia faunistico-venatoria;
- f) spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria.

I costi complessivi sono desunti:

- a) dalle serie storiche dei danni accertati dal 1996 al 2012 sia nel territorio di competenza provinciale che in quello destinato alla caccia programmata. Complessivamente la spesa sostenuta si attesta sui 2.900.000,00 euro di cui 2.100.000,00 di competenza di ATC e CA e 800.000 per le Province. Il contributo regionale agli ATC ed ai CA per danni copre il 90% dell'accertato e pertanto la complessiva spesa risulta pari a 2.700.000,00;



Anno	Danni accertati
1996	€ 785.285,70
1997	€ 1.160.791,15
1998	€ 1.311.669,81
1999	€ 1.661.987,55
2000	€ 1.600.259,40
2001	€ 1.670.429,75
integrazione	€ 1.578.825,45
2002	€ 1.944.556,21
2003	€ 2.346.555,59
2004	€ 2.252.828,40
2005	€ 2.013.222,19
una tantum	€ 930.645,94
una tantum	€ 340.147,92
2006	€ 80.265,84
2007	€ 2.671.687,31
2008	€ 2.340.354,75
2009	€ 2.069.117,39
2010	€ 2.234.729,18
2011	€ 2.260.579,31
Totale accertato	€ 33.453.938,84
Media annua	€ 2.090.871,18

dalle spese di funzionamento registrate negli ATC e nei CA, nel 2011, che al netto delle entrate di competenza (quote cacciatori versate a vario titolo), risultano sufficienti a far fronte alle spese di gestione nella maggior parte dei casi e che tutt'al più vanno perequate al fine di equilibrare storture presenti nel sistema. A tal fine si ritiene sufficiente un contributo pari a 540.000,00 euro da ridurre gradualmente fino a 490.000,00 euro al termine del periodo di cui alla proiezione..

<i>ATC</i>	<i>spese per fini istituzionali</i>	<i>entrate proprie</i>	<i>CA</i>	<i>spese per fini istituzionali</i>	<i>entrate proprie</i>
ATC AL1	€ 114.260,37	€ 215.000,00	CA BI1	€ 96.365,42	€ 92.180,00
ATC AL2	€ 109.441,41	€ 249.378,83	CA CN1	€ 77.312,05	€ 65.230,00
ATC AL3	€ 122.797,00	€ 277.350,00	CA CN2	€ 102.632,81	€ 108.895,00
ATC AL4	€ 134.035,75	€ 360.793,07	CA CN3	€ 166.034,99	€ 134.159,00
ATC AT1	€ 83.877,27	€ 241.530,00	CA CN4	€ 122.865,77	€ 125.990,00
ATC AT2	€ 120.286,63	€ 199.258,00	CA CN5	€ 102.933,87	€ 71.050,00
ATC BI1	€ 87.166,52	€ 142.662,00	CA CN6	€ 92.516,11	€ 111.008,00
ATC CN1	€ 120.220,72	€ 151.845,00	CA CN7	€ 52.113,34	€ 44.220,00
ATC CN2	€ 44.781,71	€ 83.031,10	CA TO1	€ 115.222,55	€ 159.565,10
ATC CN3	€ 93.412,99	€ 139.240,00	CA TO2	€ 159.636,12	€ 225.730,00
ATC CN4	€ 113.781,50	€ 172.945,00	CA TO3	€ 111.200,85	€ 141.665,00
ATC CN5	€ 143.705,11	€ 224.370,00	CA TO4	€ 60.911,97	€ 115.373,00
ATC NO1	€ 110.499,41	€ 179.271,00	CA TO5	€ 101.651,00	€ 126.500,00
ATC NO2	€ 106.190,66	€ 207.006,00	CA VCO1	€ 104.820,15	€ 168.933,00
ATC TO1	€ 96.544,86	€ 160.456,00	CA VCO2	€ 106.030,97	€ 127.810,00
ATC TO2	€ 69.275,86	€ 136.108,97	CA VCO3	€ 149.395,56	€ 203.225,00
ATC TO3	€ 88.546,00	€ 111.260,00	CA VC1	€ 122.821,06	€ 165.000,00
ATC TO4	€ 57.506,64	€ 53.135,00		€ 1.844.464,59	€ 2.186.533,10
ATC TO5	€ 40.536,19	€ 90.780,09			
ATC VC1	€ 110.888,71	€ 197.681,00			
ATC VC2	€ 87.086,60	€ 130.065,90			
	€ 2.054.841,91	€ 3.723.166,96			

- c) dalla media dei contributi regionali versati alle Province per interventi in materia faunistico-venatoria nell'ultimo triennio e pari ad euro 270.000,00;
- d) dall'ammontare dei progetti finalizzati, in materia faunistico-venatoria approvati dalla Giunta regionale nell'ultimo quinquennio e pari ad euro 40.000,00 annui;
- e) dalla media delle spese per ricerche e studi sostenute nell'ultimo quinquennio e pari a euro 50.000,00 annui.

Ciò stante la spesa, inizialmente, risulta la seguente:

- danni:	€ 2.700.000,00;
- fini istituzionali:	€ 540.000,00;
- interventi Province:	€ 270.000,00;
- utilizzo dei fondi agricoli:	€ 40.000,00;
- studi e ricerche:	€ 50.000,00.
<b>Totale</b>	<b>€ 3.600.000,00</b>

Come già evidenziato ci si prefigge l'obiettivo di ridurre i danni mediante un maggior ricorso alla prevenzione e un maggior coinvolgimento di ATC e CA e, sulla base della proiezione sopra riportata, al termine del periodo considerato, la ripartizione della spesa risulterebbe la seguente:

- danni:	€ 2.100.000,00;
- fini istituzionali:	€ 490.000,00;
- interventi Province:	€ 100.000,00;
- utilizzo dei fondi agricoli:	€ 40.000,00;
- studi e ricerche:	€ 50.000,00.
<b>Totale</b>	<b>€ 2.780.000,00</b>

Alle spese cui sopra si accenna si fa fronte con le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale, introitate su appositi capitoli dell'UPB 0902, iscritte ai sensi della l. 157/1992 su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB 11111, relativi alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria.

Gli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale ammontano:

- a) tasse di concessione regionale per l'esercizio venatorio: euro 2.800.000,00;
- b) tasse di concessione regionale per aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (AATV): Euro 800.000,00.

Si deve tener conto del costante decremento dell'utenza venatoria che mediamente vede diminuire i propri effettivi di circa 1.000/1.200 effettivi: tale decremento comporta una diminuzione di circa 100/120.000,00 euro/anno delle risorse derivanti dalla relativa tassa.

Contestualmente, tuttavia, si assiste ad un aumento della categoria dei cinofili che aspira a praticare la propria attività in piena legalità.

Il d.d.l. proposto prevede, pertanto, la possibilità di regolamentare l'abilitazione all'esercizio venatorio consentendo, ad esempio, l'esercizio di praticare la cinofilia dietro versamento di apposita tassa che potrebbe contribuire, per il prossimo futuro, ad evitare scostamenti significativi dei flussi in entrata delle tasse in questione.

Occorre tuttavia prevedere un decremento costante di 50/100.000,00 euro annui ed una conseguente diminuzione della capacità contributiva regionale cui potrà farsi fronte con soluzioni amministrative e gestionali da adottarsi di volta in volta a seconda del panorama contingente, quali accorpamenti di ATC e CA, riduzione della percentuale di contributo per danni, aggiornamento delle tasse di concessione esistenti, ecc.

La spesa andrà annualmente rapportata alle entrate accertate sui relativi capitoli di entrata e le contribuzioni cui sopra si è accennato vanno conseguentemente rideterminate ovvero mantenute a fronte di aggiustamenti correttivi: aggiornamento delle tasse, accorpamento di ATC e CA, ecc..

## SOMMARIO

### Capo I. Disposizioni generali

- Art. 1. Finalità
- Art. 2. Promozione e valorizzazione delle risorse faunistico-territoriali
- Art. 3. Integrazione dell'attività venatoria nel tessuto socio-economico della Regione
- Art. 4. Regime patrimoniale di fauna selvatica. Specie particolarmente protette
- Art. 5. Funzioni della Regione
- Art. 6. Funzioni delle province
- Art. 7. Disposizioni regolamentari

### Capo II. Pianificazione faunistico-venatoria

- Art. 8. Pianificazione faunistico-venatoria regionale
- Art. 9. Piani faunistico-venatori provinciali
- Art. 10. Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nella pianificazione faunistico-venatoria regionale
- Art. 11. Addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia

### Capo III. Caccia programmata

- Art. 12. Ripartizione del territorio
- Art. 13. Definizione e gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.)
- Art. 14. Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Natura ed organi
- Art. 15. Ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A. e partecipazione finanziaria

### Capo IV. Esercizio dell'attività venatoria

- Art. 16. Calendario venatorio regionale
- Art. 17. Appostamenti temporanei e appostamenti per il prelievo degli ungulati

### Capo V. Strutture private per l'esercizio dell'attività venatoria e la produzione della fauna selvatica

- Art. 18. Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) ed aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.)

### Capo VI. Attività correlate alla fauna selvatica

- Art. 19. Commercializzazione della fauna selvatica
- Art. 20. Deroghe
- Art. 21. Controllo della fauna selvatica
- Art. 22. Immissione, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento

### Capo VII. Divieti e Sanzioni

- Art. 23. Divieti
- Art. 24. Sanzioni amministrative

### Capo VIII. Strutture amministrative

- Art. 25. Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica
- Art. 26. Commissione consultiva regionale per la gestione del fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria
- Art. 27. Commissione consultiva provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e il coordinamento delle politiche venatorie
- Art. 28. Osservatorio faunistico regionale
- Art. 29. Attività ispettiva
- Art. 30. Vigilanza venatoria
- Art. 31. Rapporti sull'attività di vigilanza

### Capo IX. Tasse e contributi

- Art. 32. Tasse di concessione regionale in materia di caccia
- Art. 33. Fondo regionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria

Art. 34. Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale e per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione

Capo X. Disposizioni transitorie, finali, abrogative e finanziarie

Art. 35. Disposizioni transitorie e finali

Art. 36. Abrogazioni

Art. 37. Disposizioni finanziarie

Capo XI. Entrata in vigore

Art. 38. Urgenza

## Capo I Disposizioni generali

### Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5 del proprio Statuto, ritiene l'ambiente naturale e il territorio beni primari di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente importante di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

2. A tal fine la Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in conformità alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna e dell'ambiente naturale, detta norme per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria perseguendo in particolare i seguenti scopi:

- a) disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione e gestione della fauna selvatica;
- b) garantire la salvaguardia delle colture agricole;
- c) coordinare l'attività venatoria con la salvaguardia della biodiversità;
- d) favorire i progetti di sviluppo delle aree collinari e montane;
- e) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;
- f) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;
- g) promuovere l'impegno delle componenti agricole, venatorie e di protezione ambientale anche attraverso lo stanziamento delle necessarie risorse economiche e l'istituzione di supporti tecnico-scientifici atti a censire e monitorare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio faunistico.

3. Nella definizione degli interventi previsti per l'attuazione degli obiettivi indicati si tiene conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio.

### Art. 2. (Promozione e valorizzazione delle risorse faunistico-territoriali)

1. La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione degli Enti di gestione delle aree protette, di associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale, degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.), nonché di associazioni culturali e organizzazioni sociali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico regionale.

2. La Giunta regionale provvede altresì:

- a) alla divulgazione dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la gestione della fauna selvatica attraverso l'esercizio venatorio;
- b) alla promozione di iniziative ed attuazione di interventi tendenti a valorizzare il patrimonio faunistico, sia coordinando progetti di sviluppo delle comunità locali interessate, con integrazione dell'attività venatoria con il turismo, la promozione delle produzioni locali e le attività di studio e di ricerca, sia disciplinando l'attività di commercializzazione della fauna selvatica, in conformità alla normativa europea e nazionale;
- c) alla promozione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione;
- d) all'incentivazione dello sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio finalizzate allo sviluppo dell'economia agricola montana, collinare e delle aree depresse e promuove attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, volte a favorire e diffondere attività economiche connesse alla gestione della fauna selvatica e alla valorizzazione della stessa e delle altre risorse territoriali.

### Art. 3. (Integrazione dell'attività venatoria nel tessuto socio-economico della Regione)

1. La Giunta regionale al fine di favorire un rapporto sinergico fra il mondo venatorio, mondo agricolo e la popolazione per la realizzazione di un percorso virtuoso e bilanciato:

- a) promuove un moderno approccio alla caccia ovvero una maggiore consapevolezza fra i cittadini della ricchezza del patrimonio faunistico, ambientale e territoriale e del ruolo positivo svolto dall'esercizio venatorio per la sua corretta gestione;
- b) propone azioni e strategie di crescita economica legate al patrimonio faunistico, attraverso le condivise tradizioni culturali e territoriali, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali;
- c) incentiva lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio per conseguire il rilancio, dell'economia agricola montana e collinare, e promuove, mediante attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, attività anche commerciali volte a valorizzare il ruolo economico della fauna selvatica.

#### Art. 4.

(Regime patrimoniale di fauna selvatica. Specie particolarmente protette)

1. Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della l. 157/1992.
2. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
3. La cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al relativo risarcimento.
4. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie indicate all'articolo 2, comma 1 lettere a), b) e c) della l. 157/1992 presenti sul territorio regionale.
5. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

#### Art. 5.

(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:
  - a) la funzione legislativa, regolamentare e di adozione di normative tecniche e linee guida;
  - b) la programmazione regionale, l'indirizzo e il coordinamento;
  - c) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni, con enti nazionali ed enti regionali;
  - d) la ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite;
  - e) l'approvazione di programmi e direttive di attuazione di misure e disposizioni comunitarie e nazionali;
  - f) il coordinamento delle rilevazioni statistiche, comunitarie, nazionali e regionali;
  - g) il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale;
  - h) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;
  - i) le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;
  - l) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale;
  - m) la definizione di criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata.
2. La Giunta regionale, per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia e sulla ecologia della fauna selvatica, sulle tecniche di produzione agro-forestali compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonché sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate dall'azione antropica.
3. A tal fine, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), delle Università piemontesi, dei servizi tecnico-ispettivi delle province, di enti, amministrazioni pubbliche, istituti ed esperti di comprovata competenza.
4. La Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, lettera d), può organizzare corsi di aggiornamento ovvero promuovere la partecipazione a corsi e seminari di studio; può inoltre istituire borse di studio, per il perfezionamento professionale, a favore di coloro che partecipano ai corsi suddetti e di laureati in discipline naturalistiche.

Art. 6.  
(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di attività venatoria e di protezione della fauna secondo quanto indicato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico in materia di enti locali), dalla l. 157/1992 e dalla presente legge, anche in attuazione della disciplina di cui all'articolo 7.

2. In particolare, competono alle province le seguenti funzioni:

- a) predisposizione, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, dei piani faunistico-venatori articolandoli per comprensori omogenei;
- b) rilascio di autorizzazioni concernenti il controllo della fauna selvatica;
- c) istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, come individuate dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale;
- d) rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati;
- e) rilascio di autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica;
- f) rilascio di autorizzazioni per la cattura, l'inanellamento e l'utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico;
- g) attività di vigilanza venatoria;
- h) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione;
- i) rilascio di autorizzazioni per l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare, ornamentale e amatoriale;
- l) risarcimento a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 10, comma 8 della l. 157/1992;
- m) attività gestionale in materia di caccia programmata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera m).

3. In caso di inadempienza nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi di cui ai commi 1 e 2, la Regione nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e di quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dopo aver sentito l'ente interessato, esercita i poteri sostitutivi.

Art. 7.  
(Disposizioni regolamentari)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi individuati al presente capo ed ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina:

- a) le autorizzazioni, i requisiti, il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, le materie d'esame e la relativa commissione venatoria;
- b) l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione;
- c) le abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina;
- d) il tesserino venatorio regionale, le modalità di utilizzo, rilascio e raccolta dei dati;
- e) la costituzione, le finalità, le caratteristiche, le modalità gestionali e la pubblicizzazione:
  - 1) delle oasi di protezione;
  - 2) delle zone di ripopolamento e cattura;
  - 3) dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica;
  - 4) degli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare, ornamentale e amatoriale;
- f) l'introduzione di fauna selvatica dall'estero;
- g) l'abbattimento o il ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e la disponibilità di fauna selvatica;
- h) la costituzione di centri per il recupero di fauna selvatica;
- i) il prelievo di bovidi, cervidi, galliformi alpini, lepre variabile, starna e pernice rossa;
- l) le attività di cattura e inanellamento a scopo scientifico e di tassidermia e detenzione dei trofei;
- m) interventi ed iniziative per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica anche finalizzate a limitare la mobilità delle specie oggetto di danno e ad individuare le aree a prevalente destinazione agricola su cui attuare interventi di controllo e di prevenzione dei danni;

n) le disposizioni integrative, attuative e gestionali relative all'esercizio venatorio, all'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale e alla caccia programmata.

## Capo II

### Pianificazione faunistico-venatoria

#### Art. 8.

##### (Pianificazione faunistico-venatoria regionale)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistica finalizzata, nel rispetto delle peculiarità biogeografiche, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro e con l'ambiente ed al conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della l. 157/1992, realizza il coordinamento dei piani provinciali garantendone omogeneità e congruenza.
3. La pianificazione faunistica regionale è definita dalla Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e può essere aggiornata.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e nelle more degli adempimenti di cui al comma 3, la Giunta regionale definisce i criteri per l'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale nel rispetto di quanto stabilito dalla l. 157/1992 e dalle disposizioni in materia ambientale.

#### Art. 9.

##### (Piani faunistico-venatori provinciali)

1. Le province, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, piani faunistico-venatori, di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.
2. I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.
3. In caso d'inerzia delle province negli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna ad esse il termine di sessanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, la stessa provvede in via sostitutiva con propria deliberazione.
4. Le province predispongono altresì, a norma dell'articolo 10, comma 7, della l. 157/1992, piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di tutta la fauna selvatica e piani di cattura e/o reimmissione finalizzati al riequilibrio faunistico, sentiti, per quanto attiene le specie oggetto di attività venatoria, gli A.T.C. ed i C.A..
5. I piani faunistico-venatori adottati dalle province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti.
6. I piani faunistico-venatori provinciali divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.
7. Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la provincia è tenuta a recepire le stesse ed a riadottare entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso il piano è approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalità di cui al comma 6.
8. Qualora la provincia non adempia a quanto disposto al comma 7, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.
9. I piani faunistico-venatori provinciali possono essere aggiornati prima della loro scadenza secondo le procedure del presente articolo.
10. Le province, nelle more dell'approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale, organizzano il territorio agro-silvo-pastorale di competenza ai fini faunistici e venatori nel rispetto di quanto stabilito dalla l. 157/1992.



## Art. 10.

(Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nella pianificazione faunistico-venatoria regionale)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nella pianificazione faunistico-venatoria regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è riconosciuto ai proprietari o conduttori del fondo un contributo determinato, per ciascun anno finanziario a partire dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 34.
2. Le modalità e procedure relative all'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nella pianificazione faunistico-venatoria regionale sono stabilite dall'articolo 15 della l. 157/1992.
3. La superficie dei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito o allo stato brado e semibrado, purchè delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, siepi o altre barriere naturali entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione destinata a protezione della fauna selvatica.
4. Il proprietario o il conduttore dei fondi rustici chiusi ai sensi dell'articolo 15 della l. 157/1992, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non notificati, e di quelli di cui è richiesta l'istituzione, deve darne notizia mediante notifica alla Giunta regionale e alla provincia competente precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabelle esenti da tasse regionali.

## Art. 11.

(Addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia)

1. La provincia, anche in deroga alle scadenze del piano faunistico-venatorio provinciale, su richiesta degli A.T.C. e dei C.A., delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute, di imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l'istituzione di:
  - a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo;
  - b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;
  - c) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei periodi indicati dalla Giunta regionale;
  - d) zone adeguatamente recintate, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo, sulle specie lepore e cinghiale;
  - e) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove per cani da tana, con divieto di sparo.
2. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., possono istituire, previo assenso dei proprietari e/o conduttori dei fondi interessati e purchè le stesse non incidano sulle attività agricole, nel periodo dal 1° febbraio al 31 luglio, zone temporanee per le prove dei cani con divieto di sparo.
3. L'istituzione, il rinnovo, la revoca, i requisiti dimensionali, i periodi in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, e la gestione delle zone di cui al comma 1 sono disciplinati dalla Giunta regionale.
4. Le zone di addestramento, allenamento e prove di cani di cui al comma 1 sono affidate in gestione secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
5. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., su richiesta di associazioni venatorie e cinofile riconosciute, autorizzano prove per cani a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, nelle zone di cui ai commi 1 e 2, senza sparo su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e con facoltà di sparo su fauna selvatica proveniente da allevamento.
6. Le prove per cani possono essere autorizzate dalla provincia o dal soggetto gestore anche nelle zone di ripopolamento e cattura o nelle aree a caccia specifica (A.C.S.) di cui all'articolo 13, comma 4, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili, senza facoltà di sparo.
7. La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, istituisce le zone di cui al comma 1, nelle aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e nelle agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.), con facoltà di sparo, e, ove presente la tipica fauna alpina, senza facoltà di sparo. Il provvedimento della Giunta regionale definisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione ed i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
8. I concessionari autorizzano, all'interno delle A.F.V. e delle A.A.T.V., le prove previste al comma 5 senza sparo su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e con facoltà di sparo su fauna selvatica proveniente da allevamento ove non presente la tipica fauna alpina.

9. I soggetti gestori di cui al comma 4 sono autorizzati alla detenzione, in idonee strutture ubicate all'interno delle zone, di esemplari appartenenti alle specie di fauna di allevamento di cui al comma 1, lettera c).

10. L'addestramento, l'allenamento e le prove dei falchi è consentito nelle zone di cui al presente articolo.

11. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dagli organismi di gestione anche nei giorni e negli orari previsti per l'attività venatoria, senza l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 16, comma 2, da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, che non costituisce ammissione per l'esercizio venatorio. Tale attività non necessita del possesso del tesserino venatorio.

### Capo III Caccia programmata

#### Art. 12. (Ripartizione del territorio)

1. La Regione Piemonte, in attuazione delle indicazioni della l. 157/1992 ed al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio favorendone l'impegno ambientale e venatorio negli A.T.C. e nei C.A., determina la dimensione spaziale e faunistica di queste aree.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 25, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in A.T.C. e in C.A. di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 40.000 ettari ove possibile.

3. E' definita "zona faunistica delle Alpi" la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti l'ISPRA e la Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università degli Studi di Torino.

4. La Giunta regionale può, previa intesa con le Regioni confinanti, per esigenze motivate, individuare A.T.C. e C.A. interessanti due o più province contigue.

5. La ripartizione degli A.T.C. e dei C.A. è determinata con riferimento:

a) ai comprensori faunistici omogenei, individuati a norma dell'articolo 9, comma 2;

b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e venatorio indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.

6. La modifica della perimetrazione degli A.T.C. e dei C.A. è deliberata dalla Giunta regionale anche sulla base di motivate richieste degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A..

7. La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun A.T.C. e C.A. è effettuata dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A..

8. La Giunta regionale, nei limiti posti dalla presente legge, adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.

#### Art. 13.

##### (Definizione e gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.))

1. Gli A.T.C. ed i C.A. corrispondono ad aree di dimensione sub-provinciale che presentano caratteristiche di omogeneità e sono delimitate da confini naturali. Essi sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 8 della presente legge, e devono perseguire gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale, tutela delle colture agricole e di protezione e gestione della fauna tipica delle aree interessate.

2. La gestione degli A.T.C. e dei C.A. è affidata a Comitati di gestione.

3. I Comitati di gestione sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 8, e devono perseguire gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale, tutela del territorio e delle colture agricole e di protezione e incremento della fauna tipica delle aree interessate, hanno compiti inerenti alla gestione dell'attività venatoria ed alle attività ad essa correlate, alla gestione della fauna, con particolare riferimento alla specie oggetto di caccia, alla gestione del territorio destinato alla caccia programmata e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di rispettiva competenza, nonché di realizzazione di miglioramenti ambientali.

4. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito di caccia, possono richiedere alla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla stessa, l'istituzione di A.C.S. allegando il relativo regolamento di fruizione.
5. La Giunta regionale autorizza gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. ad istituire e gestire le A.C.S..

#### Art. 14.

(Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Natura ed organi)

1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. sono organismi tecnico-operativi aventi personalità giuridica di diritto privato riconosciuta ai sensi del codice civile in considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite, ed operano nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione.
2. Il funzionamento dei Comitati di gestione è disciplinato dallo Statuto e dai criteri fissati dalla Giunta regionale, che può affidare la gestione di più A.T.C./C.A. ad un unico Comitato di gestione.
3. I provvedimenti contenenti i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, di cui al comma 2, devono prevedere la definizione delle competenze specifiche dei Comitati di gestione, l'indizione di assemblee periodiche dei soggetti interessati, la definizione dei requisiti di ammissibilità dei componenti i Comitati di gestione, la disciplina delle riunioni e dei sistemi di elezione di presidente e vice presidente, la pubblicità degli atti, i controlli da parte della Regione, le disposizioni inerenti il servizio di vigilanza degli addetti dipendenti.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, da atti amministrativi attuativi e dagli statuti degli A.T.C. e dei C.A. si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo II del codice civile, ove applicabili.
5. Sono organi direttivi dell'A.T.C. e del C.A.:
  - a) il Presidente;
  - b) il Comitato di gestione.
6. Il Comitato di gestione è nominato dalla provincia ed è composto da venti a quaranta membri, sulla base dell'estensione territoriale, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e così ripartiti:
  - a) il 30 per cento dei rappresentanti designato dalle organizzazioni professionali agricole individuati tra i proprietari o conduttori di fondi di terreni in cui è ricompreso l'A.T.C. ed il C.A.;
  - b) il 30 per cento dei rappresentanti designato dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della l. 157/1992, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'A.T.C. e nel C.A.;
  - c) il 20 per cento dei rappresentanti designato dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale dell'Ambiente ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della provincia interessata;
  - d) il 20 per cento dei rappresentanti designato dagli enti locali compresi nell'A.T.C. o nel C.A..
7. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono avvalersi di guardie dipendenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 della l. 157/1992 ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per concorrere alla vigilanza sull'attività venatoria nel territorio di rispettiva competenza.
8. Gli atti relativi alla gestione faunistica posti in essere dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. sono sottoposti ad un controllo di conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e ad una verifica di coerenza con le indicazioni dei piani faunistico-venatori e dei documenti programmatici regionali da parte della Giunta regionale.
9. I Comitati di gestione, per lo svolgimento delle attività di competenza, possono avvalersi della collaborazione di tecnici laureati in scienze naturali, scienze agrarie o forestali, medicina veterinaria, biologia, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di diploma universitario intermedio in materia faunistica.

## Art. 15.

(Ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A. e partecipazione finanziaria)

1. La Giunta regionale, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, determina il numero ed i criteri di ammissibilità dei cacciatori negli A.T.C e C.A..
2. La Giunta regionale al fine di incentivare lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio, anche in deroga a quanto previsto al comma 1, disciplina l'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche stabilite dalla stessa.
3. La disciplina di cui al comma 2, nel caso di prelievo selettivo degli ungulati e piano numerico della tipica fauna alpina, fatta eccezione per la caccia al cinghiale, prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli A.T.C. o C.A. interessati, e che abbia seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale. Il cacciatore accompagnato non è soggetto alle disposizioni concernenti l'opzione sulla forma di caccia e il possesso delle abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina.
4. La Giunta regionale autorizza con proprio atto i Comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata.

## Capo IV

Esercizio dell'attività venatoria

## Art. 16.

(Calendario venatorio regionale)

1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta, con proprio provvedimento, il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della l. 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recanti misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e concernenti i seguenti aspetti:
  - a) specie cacciabili e periodi di caccia;
  - b) giornate e orari di caccia;
  - c) carniere giornaliero e stagionale.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentita con i mezzi e nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 13 della l. 157/1992.

## Art. 17.

(Appostamenti temporanei e appostamenti per il prelievo degli ungulati)

1. Sono consentiti appostamenti purché temporanei.
2. Sono temporanei gli appostamenti di durata non superiore ad una giornata che non comportino modificazioni del sito. Al termine della giornata il cacciatore rimuove il materiale usato per la costruzione dell'appostamento, lasciando il sito nelle stesse condizioni in cui si trovava precedentemente salvo diversa autorizzazione del proprietario o conduttore del fondo.
3. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante o di rami, né con l'impiego di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi delle leggi vigenti, e sono comunque utilizzabili, dopo le operazioni di raccolta, i residui culturali.
4. Eventuali danni alle coltivazioni agricole o alla vegetazione spontanea saranno risarciti al proprietario del fondo da chi li ha cagionati ai sensi del codice civile.
5. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture arboree.
6. Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 della l. 157/1992, gli appostamenti per il prelievo degli ungulati non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5 della medesima legge.
7. Gli A.T.C., i C.A., le A.F.V. e le A.A.T.V., identificano le zone in cui possono essere collocati, previo assenso del proprietario o conduttore del fondo, gli appostamenti di cui al comma 6, definiscono il loro numero

massimo e le tipologie costruttive e ne disciplinano modalità autorizzative, di accesso e utilizzo, anche per attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attività di controllo di cui all'articolo 21.

8. Gli appostamenti di cui al comma 6 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati con strutture smontabili, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione.

## Capo V

### Strutture private per l'esercizio dell'attività venatoria e la produzione della fauna selvatica

#### Art. 18.

(Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) ed aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.))

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia, può autorizzare l'istituzione di A.F.V. ed A.A.T.V.

2. Le A.F.V., a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono fini di lucro, sono soggette a tassa di concessione regionale; la richiesta di concessione deve essere corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

3. Le A.A.T.V., nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, esclusivamente nella stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento, sono istituite ai fini di impresa agricola.

4. Le A.A.T.V. devono preferibilmente:

a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988.

5. La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento con le finalità naturalistiche e faunistiche, quali la salvaguardia, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e la protezione della fauna tipica delle aree interessate, ed individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle A.F.V. e delle A.A.T.V. e stabilisce divieti particolari.

6. Nell'ambito delle A.F.V. l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento proposti dai singoli concessionari ed approvati dalla Giunta regionale, elaborati sulla base della consistenza faunistica di fine stagione venatoria e delle immissioni stagionali di fauna selvatica a scopo di ripopolamento per le finalità faunistiche in conformità degli atti di concessione.

7. Salvo quanto disposto al comma 6, nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento si applicano i limiti di carniere previsti dal calendario venatorio.

8. Nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica devono essere risarciti dal concessionario entro novanta giorni dall'accertamento.

9. Le A.F.V. e le A.A.T.V. sono soggette a tassa di concessione regionale.

10. L'ammontare della tassa annuale è stabilita dalle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell'articolo 32.

11. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 6.

12. Ai fini dell'esercizio venatorio all'interno degli istituti privati, anche ricadenti nella zona delle Alpi, è necessario il possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, dell'assicurazione e del tesserino venatorio rilasciato dalla regione di residenza.

13. Le A.F.V. e le A.A.T.V. di nuova istituzione, devono rispettare una distanza minima, da altre aziende e dalle zone di divieto, di mille metri, riducibili fino a cinquecento metri secondo le condizioni orografiche del territorio.

14. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, su richiesta degli interessati, autorizza e disciplina, in deroga agli articoli 10, 15, 17 ed in deroga alla legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi) l'istituzione di aree recintate per il prelievo degli ungulati, provenienti da allevamento, situate preferibilmente in comuni montani o collinari o svantaggiati o depressi.

## Capo VI Attività correlate alla fauna selvatica

### Art. 19. (Commercializzazione della fauna selvatica)

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la valorizzazione economica della selvaggina e concorrere ad incrementare la consistenza dell'offerta alimentare, promuove e disciplina la commercializzazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta in conformità ai regolamenti comunitari ed alle disposizioni di recepimento.

2. La commercializzazione di carni di selvaggina allevata proveniente dagli allevamenti e munita di contrassegno inamovibile non è sottoposta a quanto stabilito al comma 1.

### Art. 20. (Deroghe)

1. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, si applicano i disposti di cui all'articolo 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).

### Art. 21. (Controllo della fauna selvatica)

1. Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 19, comma 2, della l. 157/1992, la Giunta regionale, predispone, sentito l'I.S.P.R.A., linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche e alloctone, qualora vengano abusivamente immesse nell'ambiente, anche nelle zone vietate alla caccia.

2. Le province, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ed i concessionari delle A.F.V. e A.A.T.V., provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti per territorio.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ed i concessionari delle A.F.V. e A.A.T.V., predispongono annualmente, entro il 30 giugno, un apposito programma per il controllo del cinghiale definendo le unità territoriali per la gestione della specie ed individuando altresì le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante, e le aree dove l'uso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza equilibrata della specie, da attuarsi con mezzi e modalità concordati con l'ISPRA.

4. Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:

- a) conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
- b) prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
- c) salvaguardia della piccola fauna.

5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province si avvalgono prioritariamente, anche a titolo oneroso, dei cacciatori nominativamente indicati dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. competenti per territorio, delle guardie venatorie dipendenti, dei proprietari e/o conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani medesimi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché delle guardie dipendenti degli A.T.C. e dei C.A. e delle guardie venatorie volontarie.

6. Per le azioni di controllo all'interno delle A.F.V. e A.A.T.V. le province autorizzano i soggetti nominativamente indicati dai concessionari.
7. Il controllo delle specie di fauna selvatica ai fini del completamento dei piani numerici di prelievo, negli A.T.C. e nei C.A., e all'interno delle A.F.V. e delle A.A.T.V., è autorizzato dalla provincia.
8. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani è autorizzato dalla provincia su parere dell'azienda sanitaria regionale competente.
9. Nelle aree protette, istituite ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della medesima legge, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta ed è attuato:
  - a) dal personale dipendente del soggetto gestore dell'area protetta;
  - b) da persone autorizzate dal soggetto gestore dell'area protetta, anche a titolo oneroso, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini.
10. I proventi derivanti dalle azioni di controllo di cui al comma 5, sono introitati dagli A.T.C. e dai C.A. e, all'interno delle aree protette di cui alla l.r. 19/2009, dal soggetto gestore.
11. In caso di inerzia degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. o dei soggetti gestori delle aree protette nelle azioni di controllo la provincia designa, anche a titolo oneroso, altri cacciatori anche non residenti nelle aree e negli A.T.C. e C.A. interessati dalle azioni di controllo o ad essi iscritti. I relativi proventi sono introitati dalla Regione e destinati per le finalità previste dalla legge. La mancata o impropria attuazione delle azioni di controllo comportano la diretta responsabilità del soggetto gestore per i danni dalla stessa derivanti, valutabile anche ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie regionali da trasferire.
12. La provincia, al fine di preservare l'integrità biogeografica della fauna regionale, attiva, avvalendosi del proprio personale di vigilanza, o personale nominativamente indicato dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. che siano in possesso di abilitazione specifica, piani di controllo delle specie alloctone qualora vengano abusivamente immesse nell'ambiente.
13. La provincia informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di controllo e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
14. Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 19 della l. 157/1992.

#### Art. 22.

(Immissione, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento)

1. La provincia, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., predispone entro il 30 novembre di ogni anno un piano delle attività e degli interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa:
  - a) la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
  - b) la cattura di selvatici provenienti da:
    - 1) zone di ripopolamento e cattura;
    - 2) aree che presentino necessità di equilibrio faunistico anche legato alle produzioni agricole;
  - c) immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle zone di protezione.
2. Le catture sono predisposte e coordinate dalla provincia, che può autorizzare a tal fine gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. competenti per territorio.
3. Gli interventi tecnici di cattura che richiedono l'uso di armi con proiettili a narcotico sono effettuati esclusivamente dalle guardie delle province o da soggetti da essa delegati.
4. La provincia, previo parere favorevole dell'ISPRA, anche su proposta dei Comitati di gestione dei C.A., può autorizzare l'immissione di specie autoctone nei C.A..
5. Ai fini di una politica di programmazione e di sviluppo della fauna selvatica, la provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, invia alla Giunta regionale i piani di cui ai commi 1 e 2 e fornisce i dati relativi alle operazioni di produzione, di cattura, di immissione effettuate e ai loro risultati. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., nell'espletamento dei compiti loro conferiti dalle disposizioni vigenti, predispongono e gestiscono il programma annuale delle immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone di caccia programmata e comunque in quelle di loro competenza utilizzando prioritariamente animali di cattura. Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono

alla provincia ed alla Regione, entro il 31 dicembre, il programma di immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni effettuate.

6. Le immissioni di fauna selvatica sono soggetti alle disposizioni sanitarie.

7. Per procedere alla reintroduzione di fauna selvatica occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale concessa, sentito l' I.S.P.R.A., solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.

8. I Comitati di gestione degli A.T.C., dei C.A. e i concessionari delle A.F.V. e A.A.T.V. possono istituire zone temporanee di tutela faunistica, di dimensioni non superiori a dieci ettari, vietate all'attività venatoria, finalizzate alla crescita, preambientamento e irradiazione di esemplari di fauna selvatica anche attraverso strutture e mezzi idonei.

## Capo VII Divieti e sanzioni

### Art. 23. (Divieti)

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali sulla caccia, è vietato:

- a) negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;
- b) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione per la caccia al cinghiale, dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ente nazionale cinofilia italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità e di un cane di età inferiore a 18 mesi, identificabile mediante tatuaggio o microchip, per cacciatore, per comitiva o per muta specializzata;
- c) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
- d) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale;
- e) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, alla volpe e ai tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, fatta salva l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 21;
- f) ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 7, comma 1, lettera l), 21 e 22;
- g) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- h) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zona di caccia riservata per scopi venatori;
- i) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne salvo i soggetti per iscritto autorizzati dalla provincia, dai comitati di gestione, dalle A.F.V. e A.A.T.V.;
- l) commerciare esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti;
- m) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta o di cui sia documentata la provenienza;
- n) esercitare l'attività venatoria senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica;
- o) l'allevamento, l'importazione e l'immissione a scopi venatori del cinghiale (*sus scrofa*) e relativi ibridi, in applicazione della l.r. 47/1989, fatto salvo per le attività di cui all'articolo 18, comma 14. È consentito il trasporto di cinghiali transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle province interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore;
- p) qualsiasi forma di immissione di fauna da parte di soggetti non autorizzati;
- q) introduzione e immissione di ogni specie di fauna alloctona;
- r) immettere soggetti appartenenti alla specie fagiano al di sopra dei 1200 metri s.l.m.;
- s) a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia;
- t) a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3;
- u) l'esercizio venatorio in forma vagante sui terreni in actualità di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in actualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata;



- v) l'esercizio venatorio nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, siepi o altre barriere naturali;
- z) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
- aa) nella zona faunistica delle Alpi l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo;
- bb) l'esercizio venatorio nelle zone temporanee di tutela faunistica.

Art. 24.  
(Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto altro previsto dall'articolo dall'articolo 31 della l. 157/1992, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

- a) cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformità alla disciplina prevista all'articolo 7, comma 1, lettera l): sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 più revoca autorizzazione;
- b) vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900;
- c) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000;
- d) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- e) cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000;
- f) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- g) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per ogni trasgressore;
- h) abbattere o catturare capi di fauna selvatica appartenenti alla specie: coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre variabile in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;
- i) abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- l) esercizio dell'attività venatoria oltre il numero delle giornate consentite dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- m) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
- n) caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;
- o) abbattimento di capo diverso per specie da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
- p) abbattimento di capo diverso per sesso da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900;
- q) abbattimento di capo diverso per classe di età da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- r) abbattimento di ungulato senza essere ammesso alla caccia di selezione: sanzione amministrativa da euro 800 a euro 4.800;
- s) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) della l. 157/1992: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- t) mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;
- u) violazione alle norme di gestione delle A.F.V. e A.A.T.V.: sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;
- v) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- z) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della provincia o altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200; nel caso in cui la

violazione venga nuovamente commessa sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

aa) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellazione salvo che per le attività previste dal regolamento attuativo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l): sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

bb) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

cc) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600; nel caso in cui la violazione sia commessa all'interno delle zone previste agli articoli 7, comma 1, lettera e), 13, comma 4, e 22, comma 8: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

dd) usare più di due cani per cacciatore, e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione per la caccia al cinghiale e dei cani appartenenti ad una muta specializzata, per i quali l'ente nazionale cinofilia italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità, e di un cane di età inferiore a 18 mesi per cacciatore, per comitiva e per muta autorizzata,: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per ogni cane in più;

ee) mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

ff) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera o), della l. 157/1992: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

gg) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellare abusivamente terreni in actualità di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

hh) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, di cui agli articoli 7, comma 1 lettera e) e 22, comma 8, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio sia nel caso in cui non siano scariche che in quello in cui non siano in custodia: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

ii) uso dei cani di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d): sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

ll) violazione dei divieti particolari previsti ai sensi dell'articolo 18, comma 5 all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

mm) esercitare l'attività venatoria senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica: sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;

nn) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

oo) esercitare l'attività venatoria all'interno delle zone temporanee di tutela faunistica: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;

pp) immettere fauna da parte dei soggetti non autorizzati: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;

qq) introdurre specie di fauna alloctona: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per ogni capo;

rr) immettere specie fagiano al di sopra dei 1200 metri s.l.m.: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per ogni capo;

ss) violazioni delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, ove ricorrano i presupposti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), si applicano il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nonché delle reti e delle trappole nei casi di violazione delle disposizioni della l. 157/1992, ad esclusione di quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1, lettere e), i) ed m) della medesima legge, e nei casi indicati al comma 1, lettere c), d), e), h), m), o), r), hh), mm) ed oo). Le armi sequestrate, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981, a meno che non si proceda a confisca obbligatoria, sono restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento.

3. La confisca dei beni sequestrati è disposta dal Presidente della provincia ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 della l. 689/1981.

4. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 28 della l. 157/1992 e dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi).
5. Nei casi di applicazione delle sanzioni cui al comma 1, lettere e), h), m), o), r) il tesserino regionale è sospeso per una annata venatoria anche qualora il trasgressore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981, in caso di recidiva il tesserino viene sospeso per tre annate venatorie.
6. Il provvedimento di sospensione è disposto dalla provincia competente per territorio, a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa decorso il termine di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 6 del d. lgs. 150/2011.
7. Le sanzioni amministrative sono irrogate e introitate, ai sensi della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), dalle province e sono utilizzate dalle stesse per interventi in materia faunistico-venatoria.

## Capo VIII Strutture amministrative

### Art. 25.

(Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica)

1. E' istituita la Commissione consultiva regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della Regione.
2. La Commissione esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistico-venatoria e può proporre alla Giunta regionale iniziative per la gestione faunistico-venatoria del territorio. E' convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Essa è composta da:
  - a) l'Assessore regionale, con delega in materia, con funzioni di Presidente;
  - b) il Presidente di ogni provincia o l'Assessore provinciale con delega in materia;
  - c) tre esperti, designati dalle Università degli Studi, di cui:
    - 1) uno in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche, ovvero in medicina veterinaria;
    - 2) uno in problemi agrari laureato in scienze agrarie o forestali;
    - 3) uno in tipica fauna alpina laureato in scienze naturali o biologiche, ovvero in medicina veterinaria;
  - d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale operante in Regione; designato dalle associazioni stesse;
  - e) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale facenti parte del Consiglio nazionale dell'ambiente ed aventi sede in Regione, designati d'intesa tra le associazioni stesse;
  - f) sette rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione, designati d'intesa tra le organizzazioni stesse;
  - g) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.), designato dall'Ente stesso;
  - h) un rappresentante della Delegazione italiana del Consiglio Internazionale della Caccia e della conservazione della fauna selvatica (C.I.C.), designato dalla delegazione stessa;
  - i) un rappresentante di un A.T.C. e di un C.A. per ogni provincia, designato d'intesa tra i rispettivi Comitati di gestione.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per un quinquennio e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione.
5. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione è comunque costituita con almeno il 60 per cento dei componenti.
6. La partecipazione dei Componenti di cui al comma 3 si intende a titolo gratuito.
7. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.
8. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, le relative funzioni sono esercitate dal responsabile della competente struttura regionale.
9. Eventuali ulteriori disposizioni relative alle modalità di organizzazione e funzionamento dell'organismo collegiale sono stabilite dalla Commissione stessa.

#### Art. 26.

(Commissione consultiva regionale per la gestione del fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

1. E' istituita la Commissione consultiva regionale per la gestione del fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.
2. La Commissione esprime pareri circa la disciplina dei criteri accertatori dei danni e la loro liquidazione e per la gestione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1 lettere a) e b).
3. La Commissione è composta da:
  - a) l'Assessore regionale competente che lo presiede o suo delegato;
  - b) gli Assessori provinciali alla caccia o un consigliere provinciale delegato dal Presidente della provincia;
  - c) sette rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione, designati d'intesa tra le organizzazioni stesse;
  - d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale operante in regione, designati dall'associazione stessa;
  - e) un rappresentante di un A.T.C. e di un C.A. per ogni provincia, designati d'intesa tra i rispettivi Comitati di gestione.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per un quinquennio e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione.
5. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione è comunque costituita con almeno il 60 per cento dei componenti.
6. La partecipazione dei Componenti di cui al comma 3 si intende a titolo gratuito.
7. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del settore regionale competente in materia di caccia e pesca. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.
8. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, le relative funzioni sono esercitate dal responsabile della competente struttura regionale.
9. Eventuali ulteriori disposizioni relative alle modalità di organizzazione e funzionamento dell'organismo collegiale sono stabilite dalla Commissione stessa.

#### Art. 27.

(Commissione consultiva provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e il coordinamento delle politiche venatorie)

1. Presso ogni provincia è istituita la Commissione consultiva provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e il coordinamento delle politiche venatorie. La Commissione ha competenze in materia di raccordo tra gli indirizzi programmatici regionali e provinciali e le politiche gestionali degli A.T.C. e dei C.A.. In detto ambito vengono inoltre definiti i termini di collaborazione gestionale tra la provincia e gli organi direttivi dei singoli ambiti venatori.
2. Essa è composta da:
  - a) il Presidente della provincia o l'Assessore provinciale con delega in materia, con funzioni di Presidente;
  - b) il dirigente della competente struttura provinciale o suo delegato;
  - c) due esperti, designati dalle Università degli Studi, di cui:
    - 1) uno in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche, ovvero in medicina veterinaria;
    - 2) uno laureato in scienze agrarie o forestali;
  - d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale avente sede sul territorio provinciale, designato dalle associazioni stesse;
  - e) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale facenti parte del Consiglio nazionale dell'ambiente ed aventi sede sul territorio provinciale, designati d'intesa tra le associazioni stesse;
  - f) sette rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio provinciale, designati d'intesa tra le organizzazioni stesse;
  - g) il responsabile delle guardie della provincia o suo delegato;
  - h) un rappresentante di ciascun A.T.C. e C.A. per ogni provincia, designato dai rispettivi Comitati di gestione.
3. La Commissione è costituita dalla provincia, dura in carica per un quinquennio e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione.

4. Le designazioni devono pervenire alla provincia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione è comunque costituita con almeno il sessanta per cento dei componenti.
5. La Commissione provinciale formula pareri e proposte in materia faunistico-venatoria, é convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e può altresì essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
6. La partecipazione dei Componenti di cui al comma 2 si intende a titolo gratuito.
7. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della provincia.
8. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, le relative funzioni sono esercitate dal responsabile della competente struttura provinciale.
9. Eventuali ulteriori disposizioni relative alle modalità di organizzazione e funzionamento dell'organismo collegiale sono stabilite dalla Commissione stessa.

#### Art. 28.

(Osservatorio faunistico regionale)

1. Nell'ambito della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca è istituito l'Osservatorio faunistico regionale al fine di supportare l'attività di pianificazione e di programmazione.
2. L'Osservatorio cura l'elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento e la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte nel rispetto degli standard informativi ed informatici previsti dalla normativa regionale in materia.

#### Art. 29.

(Attività ispettiva)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 14 e 16 della l. 157/1992 ed in particolare per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività relative alla gestione programmata della caccia ed al funzionamento delle A.F.V. e delle A.A.T.V., viene attivata nell'ambito del settore regionale competente in materia di caccia e pesca la funzione ispettiva avente tra l'altro i seguenti compiti:
  - a) verifica delle attività degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., che devono essere conformi alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia e coerenti con le indicazioni dei piani faunistico-venatori regionale e provinciali;
  - b) vigilanza relativa al rispetto da parte dei concessionari delle norme e delle disposizioni regionali in materia di concessione di A.F.V. e di A.A.T.V.;
  - c) accertamento della regolare utilizzazione dei contributi erogati dalla Giunta regionale ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. per le finalità di cui all'articolo 37, comma 1, lettere b) e d) e dei finanziamenti erogati a soggetti diversi per attività inerenti a progetti speciali;
  - d) verifica delle attività concernenti il regolare svolgimento dei corsi di preparazione e aggiornamento delle guardie venatorie volontarie.

#### Art. 30.

(Vigilanza venatoria)

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 27 della l. 157/1992 e dalla presente legge, la vigilanza sull'attività venatoria è affidata:
  - a) al Servizio ispettivo della Regione Piemonte;
  - b) agli agenti dipendenti delle province;
  - c) alle guardie dipendenti degli A.T.C. e C.A. di cui all'articolo 14, comma 7.
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. La provincia istituisce un coordinamento per l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera d).
5. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria sono quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della l. 157/1992.
6. Per migliorare la preparazione specifica del personale addetto, la Giunta regionale può organizzare corsi di aggiornamento.

#### Art. 31.

(Rapporti sull'attività di vigilanza)

1. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, anche ai sensi dell'articolo 6, comma 1, trasmettono alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività di sorveglianza effettuate nella precedente stagione venatoria, ivi compreso il numero e la tipologia degli accertamenti effettuati e un prospetto riassuntivo delle sanzioni erogate.
2. I questori competenti per territorio comunicano al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro il 31 maggio di ciascun anno, trasmette un rapporto informativo concernente le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

#### Capo IX

Tasse e contributi

#### Art. 32.

(Tasse di concessione regionale in materia di caccia)

1. In materia di tasse sulle concessioni regionali valgono le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, dall'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 4, comma 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, fatta salva l'azione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. I numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 sono determinati come riportati nella Tabella A allegata alla presente legge.
3. La Giunta regionale può rideterminare la misura delle tasse di cui al comma 2 nel rispetto delle disposizioni richiamate dall'articolo 23, comma 2 della l. 157/1992.

#### Art. 33.

(Fondo regionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 26, disciplina i criteri per la gestione del fondo di cui all'articolo 37, comma 1, lettere a) e b).
2. I criteri, di cui al comma 1, individuano i soggetti che possono accedere al fondo nonché i soggetti accertatori e liquidatori; fissano le modalità di denuncia del danno, l'inammissibilità delle richieste ed i casi di decadenza dal diritto al risarcimento del danno; stabiliscono la tipologia di danno risarcibile e dettano criteri generali per la sua quantificazione; definiscono le misure preventive da realizzarsi anche con il contributo dei gestori competenti per territorio; indicano le modalità per la raccolta dei relativi dati statistici; precisano i criteri per il riparto del fondo tra i soggetti cui compete la liquidazione delle relative provvidenze, incentivando l'adozione di misure preventive del danno.
3. Sono esclusi i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste ed alle aree boscate.

#### Art. 34.

(Contributi ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale e per il ripristino dell'ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione)

1. La Giunta regionale può concedere contributi ai proprietari o conduttori di fondi inclusi nella pianificazione faunistico-venatoria regionale ai sensi dell'articolo 10 in relazione alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, purché tali soggetti si impegnino ad un'azione continuativa almeno quinquennale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
2. La provincia può prevedere, all'interno dei piani di miglioramento ambientale di cui all'articolo 9, comma 4, contributi per favorire interventi di tutela e di ripristino degli habitat naturali, con particolare riferimento alle aree depresse collinari e montane, alle zone vallive o comunque umide e all'incremento e alla protezione della

fauna selvatica nelle zone di tutela destinate a oasi di protezione, a zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3. Per far fronte alle incombenze di cui al comma 2, la Giunta regionale si avvale delle risorse previste dall'articolo 37, comma 1, lettera e) e le ripartisce assegnandole alle singole province sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25.

## Capo X Disposizioni transitorie, finali, abrogative e finanziarie

### Art. 35. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le A.F.V. e le A.A.T.V. autorizzate continuano ad essere soggette alle disposizioni previgenti non in contrasto con la disciplina prevista dall'articolo 18 della presente legge e dall'articolo 16 della l. 157/1992.
2. Le zone di divieto esistenti sono confermate fino all'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera e) della presente legge e dall'articolo 10 della l. 157/1992.
3. Le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia istituite ai sensi dell'articolo 13 e gli allevamenti autorizzati sono regolati dalle norme previgenti fino all'entrata in vigore delle relative discipline in attuazione della presente legge.
4. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale e dalle province in attuazione della l.r. 53/1995, della l.r. 70/1996 e della l. 157/1992 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge.
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 36, fino al 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono confermate le tasse di concessione regionale di cui all'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012).

### Art. 36. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
  - a) legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9;
  - b) l'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5.

### Art. 37. (Disposizioni finanziarie)

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale ed introitate su appositi capitoli dell'UPB 0902, sono iscritte ai sensi della l. 157/1992 su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB 11111, relativi alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di seguito specificate:
  - a) fondo regionale per il risarcimento da parte delle province dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell'articolo 26 della l. 157/1992;
  - b) fondo regionale per il risarcimento da parte degli A.T.C. e C.A. dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell'articolo 26 della l. 157/1992;
  - c) fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, istituito ai sensi dell'articolo 10 della l. 157/1992;
  - d) contributo regionale per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli A.T.C. e dei C.A.;
  - e) contributi alle province per interventi in materia faunistico-venatoria;
  - f) spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria.
2. I singoli stanziamenti annuali nei capitoli su indicati vengono stabiliti con legge di approvazione del bilancio regionale.
3. La Regione provvede ad assicurare lo stanziamento necessario per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), con la legge di approvazione del bilancio di cui al comma 2.

4. La presente legge costituisce integrazione dell'elenco 1 (Spese obbligatorie) ove vengono aggiunti i capitoli 176245 e 176355 istituiti nell'UPB DB 11111 ai sensi del comma 1.

Capo XI  
Entrata in vigore

Art. 38.  
(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.



TITOLO II  
CACCIA

Numero d'ordine 230/91	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di Rilascio euro c	Tassa Annuale euro c
16	<p>Concessione di costituzione di:</p> <p>1) azienda agri-turistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso</p> <p>2) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso</p> <p>3) centro privato di produzione di selvaggina. DPR 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1 lett. o) Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 6, lett. d)</p> <p>Nota: Per le aziende agri-turistico-venatorie e per le aziende faunistico-venatorie per ogni 0,05 euro di tassa è dovuta una soprattassa di 0,05 euro che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.</p> <p>Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p> <p>Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>4 13</p> <p>2 07</p> <p>247 90</p>	<p>4 13</p> <p>2 07</p> <p>247 90</p>
17	<p>Abilitazione all'esercizio venatorio: con fucile ad un colpo, con falchi e con arco, con fucile a due colpi, con fucile a più di due colpi.</p> <p>Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.</p> <p>Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.</p> <p>La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.</p> <p>Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinato sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.</p> <p>L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157.</p>	<p>100 00</p>	<p>100 00</p>